

IL REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO 2021

**testo informativo per i Presidenti di seggio e i componenti
degli uffici elettorali di sezione**

a cura del Servizio Elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia autonoma di
Trento (*agosto 2021*)

Introduzione

Il referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento. Disciplina normativa e iter.

Il referendum è disciplinato, in ambito provinciale, dalla legge sui referendum provinciali (legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3) e, in virtù di specifico rinvio, dalla legge elettorale provinciale (legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2).

Il referendum provinciale propositivo in oggetto è stato dichiarato ammissibile dalla Commissione per il referendum istituita presso il Consiglio provinciale con propria deliberazione di data 28 aprile 2020 con la quale si è accertata la regolarità della relativa richiesta ed è stato approvato il **quesito referendario** nel seguente testo:

“Volete che, al fine di tutelare la salute, l’ambiente e la biodiversità, la Provincia Autonoma di Trento disciplini l’istituzione su tutto il territorio agricolo provinciale di un distretto biologico, adottando iniziative legislative e provvedimenti amministrativi – nel rispetto delle competenze nazionali ed europee – finalizzati a promuovere la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione, la preparazione alimentare e agroindustriale dei prodotti agricoli prevalentemente con i metodi biologici, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 228/2001, e compatibilmente con i distretti biologici esistenti?”.

Il referendum è stato poi indetto per **domenica 26 settembre 2021** con decreto del Presidente della Provincia 28 luglio 2021, n. 48, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 di data 5 agosto 2021.

Si vota la sola giornata di domenica, a partire dalla conclusione delle operazioni preliminari (autenticazione, tramite timbratura, delle schede) previste **alle 6 e fino alle ore 22**.

Il presidente del seggio è chiamato a presentarsi il sabato pomeriggio, dalle ore 16, presso i locali del seggio, per la presa in consegna dei locali e del materiale elettorale.

Gli altri componenti del seggio sono tenuti ad essere presenti a partire dall'atto della costituzione del seggio, alle ore 6.00 di domenica 26 settembre.

Le operazioni di scrutinio si svolgono il lunedì mattina, a partire dalle ore 7.00.

Per l'elettorato attivo hanno diritto di voto tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale: ossia i cittadini italiani - maggiorenni alla data della votazione - che risiedono nel territorio della Provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, oppure che si trovano in una delle altre condizioni stabilite dalla norma di attuazione dello Statuto emanata con d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.

Hanno diritto di voto anche gli elettori residenti all'estero, ai quali è stata inviata apposita "cartolina-avviso" per comunicare la data della votazione.

PARTE PRIMA - UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni dell'ufficio

In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale composto da:

- **un presidente;**
- **quattro scrutatori** di cui uno, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente;
- **un segretario** scelto dal presidente del seggio prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale ovvero all'atto della costituzione dell'ufficio. Il segretario:
 - deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune;
 - deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 1° grado;
 - non deve ricadere in una delle cause di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di segretario di seggio previste dall'art. 43 della legge provinciale n. 2 del 2003.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'ufficio devono essere sempre presenti **almeno tre membri** dell'ufficio stesso, fra cui il presidente o il vicepresidente. Quest'ultimo assume tutti i poteri del presidente per il periodo in cui lo sostituisce.

Obbligatorietà delle cariche. Compiti e poteri dei componenti del seggio elettorale

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è **obbligatorio** per le persone designate.

E' prevista **una specifica sanzione penale** per chi rifiuti l'incarico senza giustificato motivo o non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio o si allontani, senza giustificazione, prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

La legge attribuisce al **presidente di seggio** specifici ed importanti compiti. Egli in particolare:

- sovrintende a tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente;
- decide riguardo a tutte le difficoltà, i reclami, le proteste e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, udito in ogni caso il parere degli scrutatori;

- esercita i poteri di polizia dell'adunanza, potendo disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate in varie circostanze (espulsione o arresto di coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato nei locali del seggio, necessità di assicurare il libero accesso degli elettori alla sezione elettorale; necessità di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti);
- può disporre l'allontanamento degli elettori che indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda votata.

Agli **scrutatori** spettano in particolare i seguenti compiti:

- coadiuvare il presidente nel conteggio e nella timbratura delle schede di votazione;
- provvedere alla registrazione e alla identificazione degli elettori che si presentano a votare nonché alla registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
- collaborare alla confezione, alla spedizione ed al recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- assolvere gli incarichi disposti dal presidente concernenti le operazioni ed il funzionamento del seggio;
- esprimere parere al presidente nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il **segretario** assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare provvede alla **compilazione dei verbali** che debbono essere redatti in triplice esemplare, alla **registrazione dei voti** - insieme con gli scrutatori - durante lo scrutinio delle schede votate, alla **raccolta degli atti da allegare ai verbali** nonché al **confezionamento dei plichi** con gli atti della votazione e dello scrutinio.

E' assolutamente necessario che il segretario ponga la massima cura nell'effettuare la fedele e precisa verbalizzazione di tutte le operazioni compiute dal seggio. Al riguardo si ricorda che il segretario ha, insieme al presidente, la piena responsabilità della regolare compilazione dei verbali e della raccolta e conservazione degli atti da allegare ad essi; gli inadempienti possono incorrere nelle **sanzioni penali** previste dall'art. 104 del d.P.R. n. 361 del 1957.

Nella compilazione dei verbali -per i quali sono predisposti appositi modelli da parte della Provincia autonoma di Trento- si raccomanda di curare:

- l'esattezza e la completezza dei dati richiesti, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio;
- la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e tra i tre esemplari del verbale: particolare cura dovrà esser posta nell'indicazione del numero degli elettori (coloro che hanno diritto di votare) e dei votanti (coloro che hanno effettivamente votato);

- la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche riportate nei verbali e nelle tabelle di scrutinio utilizzate per la registrazione dei voti durante le operazioni di spoglio delle schede.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiunto, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto del segretario.

Trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali di sezione

Il **trattamento economico** dei componenti degli uffici elettorali è così regolato:

1) a tutti i componenti del seggio spetta un compenso fisso per l'intera prestazione (cioè dal momento della costituzione a quello dello scioglimento dell'ufficio elettorale) nelle seguenti misure:

α) ai presidenti delle sezioni elettorali	euro 174,00
β) agli scrutatori ed al segretario delle sezioni elettorali	euro 139,20
χ) ai presidenti del seggio speciale	euro 116,00
δ) ai componenti del seggio speciale	euro 81,20

2) ai soli presidenti delle sezioni elettorali, l'eventuale trattamento di missione corrispondente a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione provinciale con qualifica di dirigente.

Il trattamento di missione spetta ai presidenti solo qualora le loro funzioni siano svolte al di fuori del comune di residenza.

La missione inizia dal momento in cui ha inizio il viaggio di andata per raggiungere il seggio e termina col rientro in sede.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum

I rappresentanti sono le persone incaricate di seguire le operazioni elettorali presso un ufficio elettorale di sezione e di verificare eventuali irregolarità per conto di uno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum.

La nomina e quindi la presenza dei rappresentanti nella sezione è **facoltativa**: tuttavia durante l'esercizio delle loro funzioni essi sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali, come gli altri membri dell'ufficio.

Per quanto riguarda i **requisiti** la normativa dispone che essi debbano essere elettori del collegio.

Possono essere nominati due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, presso ogni seggio e presso la Commissione per il referendum.

Le designazioni devono essere fatte per iscritto con firma autenticata dai pubblici ufficiali previsti dalla normativa di riferimento (articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Le designazioni anzidette dovranno essere comunicate:

- entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne curerà la consegna ai presidenti delle sezioni elettorali
- **oppure** direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purché **prima** dell'inizio delle operazioni (art. 33, comma 1).

Qualora le designazioni dei rappresentanti di lista non siano effettuate nel rispetto di quanto dispone la legge, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Le designazioni dei rappresentanti presso la commissione per il referendum devono essere consegnate alla struttura provinciale competente in materia elettorale, la quale ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici del giorno della votazione.

Ammissione dei rappresentanti di lista (domenica mattina)

Al momento della costituzione dell'ufficio elettorale, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti sulla base delle dichiarazioni consegnategli dal sindaco e delle designazioni che gli stessi rappresentanti gli presentino direttamente, prima dell'inizio delle operazioni preliminari. **Il presidente accerta la loro identità e la regolarità della designazione.** Sul verbale delle operazioni vengono elencati i rappresentanti ammessi al seggio. Le designazioni vengono conservate e inserite nel plico n. 3 diretto alla Commissione per il referendum al termine dello scrutinio.

Compiti e attribuzioni

I rappresentanti hanno diritto di:

a) **assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale** o della Commissione per il referendum prendendo posto all'interno della sala in cui si svolgono le operazioni; durante le operazioni preliminari dell'ufficio elettorale di sezione i rappresentanti non possono allontanarsi dalla sala;

b) trattenersi **all'esterno della sala** dove ha sede l'ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

c) annotare **il numero degli elettori che si presentano a votare** ma, per la legge sulla riservatezza dei dati personali, non compilare elenchi delle persone che non si presentano al voto o prendere nota dell'identità dei votanti;

d) chiedere al presidente di inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni, firmare il verbale medesimo, nonché apporre la firma sulle strisce di chiusura delle urne e dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;

e) portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il simbolo del partito o gruppo rappresentato;

f) assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dall'ufficio distaccato di sezione o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio.

PARTE SECONDA - OPERAZIONI PRELIMINARI

Consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio

Il presidente del seggio, dalle ore 16 in poi del sabato precedente il giorno della votazione, ha l'obbligo di prendere in consegna dal sindaco o da un suo delegato, **dei locali della sezione, nonché del materiale elettorale**; il presidente dovrà redigere apposito verbale che attesti la consegna del materiale dell'ufficio e lo svolgimento delle operazioni da compiersi nella giornata di sabato.

Constatazione dell'arredamento

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione per poter eliminare o segnalare per tempo eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà accertare:

1. l'idonea sistemazione e solidità del tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione;
2. l'ubicazione del **tavolo** del seggio, in modo che i rappresentanti vi possano girare intorno;
3. il collocamento sul tavolo delle **urne** assegnate alla sezione, il loro regolare funzionamento e la fornitura di quanto occorre per la loro chiusura e sigillatura;

➤ **Urna di sinistra**

Una delle urne è destinata a contenere le **schede autenticate** da consegnare agli elettori e sarà posta **alla sinistra** del presidente del seggio; pertanto riporta un cartello sul quale è scritto "**schede autenticate**". **In tale urna** il presidente inserisce il pacco delle **schede e il plico contenente il bollo di sezione**.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere **aperti solo la mattina della votazione**, dopo la costituzione dell'ufficio elettorale.

➤ **Urna di destra**

L'altra, posta alla destra, è destinata a ricevere le schede che gli elettori restituiscono, dopo aver espresso il voto. Pertanto riporta un cartello sul quale è scritto "**schede votate**".

I cartelli vanno applicati sul lato delle urne rivolto al pubblico e, se necessario, anche sul lato opposto, rivolto ai componenti del seggio, in modo che non si possa incorrere in errori all'atto dell'introduzione delle schede nell'urna, dopo l'espressione del voto;

4. l'idonea installazione nella sala della votazione delle **cabine** per l'espressione del voto;

5. la regolare affissione dei **manifesti** nella sala o nella sala di accesso:

- manifesto che riporta il quesito referendario;

- manifesto che riporta le norme per la votazione e le norme penali;

6. la regolare affissione dell'**estratto delle liste degli elettori** della sezione;

7. la regolare affissione, all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, di un **avviso** nel quale si ricorda all'elettore che è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali **telefoni cellulari** o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote

Alcune sezioni, previamente individuate dal comune, devono essere **prive di barriere architettoniche** al fine di garantire l'esercizio di voto agli elettori non deambulanti (legge n. 15 del 1991).

Il presidente di tali sezioni elettorali dovrà quindi compiere ulteriori, specifiche verifiche. In particolare accerta che:

a) **gli arredi** della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente il quesito referendario e di votare in assoluta segretezza;

b) all'interno delle **cabine** sia stato sistemato **un secondo piano di scrittura**, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm o, in alternativa, **un tavolo** munito da ogni parte di **ripari**, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione di voto;

c) la sezione sia stata opportunamente **segnalata con apposito simbolo**.

Custodia della sala di votazione

Il presidente è responsabile della conservazione dei materiali ricevuti e della loro custodia. Egli deve perciò disporre un'opportuna vigilanza della sala destinata alla votazione, dell'arredamento e del materiale ricevuto dal sindaco. **A tale scopo dà disposizioni agli agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione.**

Prima di lasciare la sala quindi è necessario aspettare le forze dell'ordine incaricate della custodia.

PARTE TERZA – COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Insediamiento dell'ufficio elettorale di sezione

Alle ore 6 del mattino del giorno di votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

Il presidente sceglie uno scrutatore per le funzioni di **vicepresidente**.

La legge provinciale prevede che, qualora gli scrutatori non siano presenti o non siano stati nominati, il presidente provveda alla loro sostituzione. Sulle modalità e le procedure di surroga degli scrutatori assenti si rinvia al § 5 della pubblicazione *“Istruzione per gli uffici elettorali di sezione”*.

L’eventuale assenza di uno o più scrutatori non impedisce al seggio di essere costituito per iniziare le operazioni elettorali, purché siano presenti **almeno tre membri**, tra cui il presidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, **l'ufficio dovrà in ogni caso essere costituito e iniziare le operazioni, quando siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente**.

Quest'ultimo, naturalmente, dovrà procedere appena possibile all'integrazione dell'ufficio ammettendo in primo luogo gli scrutatori che nel frattempo si fossero presentati e sostituendo i titolari assenti come indicato al § 5 della pubblicazione *“Istruzioni”*.

Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Una volta costituito l'ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio il regolare arredamento della sala ed il perfetto stato delle urne e **provvede a far verificare** ai medesimi **l'integrità del sigillo** che chiude il plico contenente il bollo della sezione; solo in questo momento apre il plico e fa annotare nel verbale il numero del bollo.

Nel caso in cui presso la stessa sezione siano istituiti seggi speciali o distaccati o qualora la sezione stessa debba provvedere alla raccolta del voto a domicilio, il presidente deve verificare altresì che sia stato consegnato il bollo per tali seggi, senza aprire il relativo plico sigillato.

Autenticazione delle schede

L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione del solo timbro della sezione su ciascuna scheda. Le schede non devono quindi essere né numerate né firmate.

Il presidente apre il pacco contenente le schede per la votazione, dopo averne fatto constatare l'integrità dai presenti ed accerta il numero di schede che contiene. Tale numero, che dovrà essere riportato nell'apposita pagina del verbale di sezione, può non corrispondere a quello riportante sull'esterno del plico contenente le schede.

Si procede quindi all'autenticazione delle schede che saranno utilizzate per la votazione e quindi si autentica un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nelle liste di sezione, cui vanno aggiunti, per le sezioni ove sono presenti, i degenti in luoghi di cura e detenuti aventi diritto al voto non iscritti nelle liste della sezione e gli ammessi al voto a domicilio non iscritti nelle liste della sezione.

Quindi, al termine dell'operazione di timbratura delle schede, il presidente, fatto constatare ai presenti che **l'urna destinata a raccogliere le schede autenticate** è completamente vuota, vi depone tutte le schede autenticate, pronte per la votazione.

Le schede che **non** sono state autenticate vanno conservate in un plico a parte: infatti, finché è aperta la votazione, può presentarsi la necessità di sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che siano consegnate ad elettori i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste. A votazione chiusa le schede non autenticate debbono essere inviate alla Commissione per il referendum, richiuse nell'apposito plico nr. 1.

Successivamente, fatto constatare che **l'urna destinata a ricevere le schede votate** è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a sigillarla, lasciando aperta solo la fessura per l'introduzione delle schede votate.

Apertura della votazione

Al termine delle operazioni preliminari di autenticazione delle schede, il presidente dichiara aperta la votazione; l'ora dell'apertura della votazione deve essere indicata nel verbale.

Questo significa che:

- **prima della conclusione delle operazioni di autenticazione delle schede, nessun elettore può essere ammesso a votare;**
- **la legge non prescrive un'ora precisa alla quale il seggio è tenuto ad ammettere gli elettori:** una volta effettuati con correttezza e completezza gli adempimenti preliminari all'apertura della votazione sarà, comunque, cura del presidente garantire **l'apertura tempestiva** della stessa.

Contestualmente all'ammissione dei primi elettori e ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, il presidente è tenuto a **spiegare le modalità di voto**, astenendosi

peraltro da qualsiasi suggerimento e avvertendo gli elettori che la scheda deve essere debitamente piegata dall'elettore medesimo prima di uscire dalla cabina e così restituita insieme alla matita.

Ammissione degli elettori alla votazione

Normalmente chi si presenta a votare al seggio è iscritto nella lista della sezione e presenta **la tessera elettorale**.

Ci sono, peraltro, alcune verifiche da compiersi **prima di ammettere l'elettore al voto** per evitare possibili irregolarità. In particolare si deve verificare che:

a) la persona sia effettivamente **iscritta nelle liste** di quella sezione (può infatti capitare che, per semplice errore, l'elettore di una sezione si presenti a votare in quella a fianco...);

b) sulla **tessera elettorale** non risulti già apposto il timbro della sezione che certifica il già avvenuto esercizio del diritto di voto per quella specifica tornata elettorale;

c) qualora vengano accertati anomalie o errori nella tessera elettorale esibita, prima di ammettere l'elettore al voto è necessario vengano consultati gli uffici comunali per accertare che tali elettori siano effettivamente iscritti nelle liste della sezione.

Chi ha smarrito o dimenticato la tessera elettorale può essere ammesso al voto, purché presenti **un attestato sostitutivo della tessera elettorale** che può essere richiesto dall'interessato agli uffici comunali e che da questi viene rilasciato per quella singola consultazione.

In casi particolari però possono essere ammessi a votare anche elettori che *non siano iscritti* nelle liste della sezione e precisamente:

1) tutti coloro che si presentano muniti di **una sentenza della Corte d'Appello o di un'attestazione del sindaco**, rilasciata ai sensi dell'art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967, con la quale si dichiara che essi sono elettori del comune.

Si ricorda che la predetta attestazione è rilasciata a chi non è iscritto nelle liste delle sezioni e pertanto essa si differenzia dall'**attestato sostitutivo della tessera elettorale** che viene rilasciato dal comune a chi, regolarmente iscritto alle relative liste elettorali, non è in grado di presentare la propria tessera elettorale;

2) i **membri del seggio** ed i **rappresentanti dei gruppi politici o dei promotori del referendum**, nonché:

- gli **ufficiali**

- gli **agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione**

anche se iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune, purché muniti della tessera elettorale;

È necessario verificare che gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica siano elettori rivolgendosi al comune di residenza, tramite gli uffici del comune in cui è ubicato il seggio.

3) gli **elettori non deambulanti**: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari attestante l'impedimento (art. 60; art. 1, comma 1, legge n. 15 del 1991);

I nominativi degli elettori indicati ai numeri precedenti vanno aggiunti in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale (art. 55).

Identificazione degli elettori

Ogni elettore deve essere innanzitutto identificato. **L'identificazione** può avvenire:

1) con idoneo documento munito di fotografia che corrisponda alla immagine reale dell'elettore. Oltre ai documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione (carta di identità, passaporto, porto d'armi, ecc.) valgono anche le patenti di abilitazione alla guida di automezzi e le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi, anche se scaduti, i documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica amministrazione, purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e purché consentano la precisa identificazione dell'elettore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento.

Si raccomanda di fare attenzione affinché questa prescrizione sia sempre osservata;

2) in mancanza di un idoneo documento di identificazione, **per attestazione di uno dei membri** dell'ufficio a norma dell'art. 61, comma 2;

3) in mancanza di un idoneo documento di identificazione e se nessuno dei componenti del seggio sia in grado di accertare l'identità dell'elettore, **l'identificazione può avvenire per attestazione di altro elettore del comune, noto all'ufficio** (art. 61, comma 3).

E' da considerarsi "*noto all'ufficio*" l'elettore che sia conosciuto "*personalmente*" da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 si effettua con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista di sezione; prima dell'apposizione della firma la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del d.P.R. n. 361 del 1957.

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare l'individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Tale annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti delle liste circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente decidere con le modalità dell'art. 65.

Presentazione della tessera elettorale, dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale o della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, **uno scrutatore**

- α) appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data;**
- β) provvede altresì ad annotare sull'apposito registro:**
 - 1) il numero della tessera stessa;**
 - 2) il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione del votante stesso;**
 - 3) gli elettori che, pur avendo ritirato la scheda, non hanno partecipato per qualsiasi motivo alla consultazione.**

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti (§ 34 delle istruzioni), sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del sindaco (art. 53) o dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione consegna, al posto della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione o l'attestato sostitutivo ove il presidente appone l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto nonché la propria firma e il bollo della sezione; le sentenze, le attestazioni e gli attestati sostitutivi vanno inseriti nell'apposito plico.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione di ammissione al voto è presa nota nell'apposito paragrafo del verbale dell'ufficio.

All'elettore che lo richieda può essere rilasciata copia della sentenza o attestazione.

Consegna della scheda e della matita - Espressione del voto

Affinché l'elettore possa votare, il presidente consegna allo stesso la matita copiativa e la scheda prelevata da quelle autentiche.

La **matita non deve essere umettata**.

La **scheda** deve essere consegnata **aperta**, affinché sia possibile accertare che all'interno non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla. A tal proposito si ricorda che il presidente che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto o chiunque altro impedisca di far entrare nella cabina

l'elettore sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 111 del d.P.R. n. 361 del 1957).

La scheda votata va piegata direttamente dall'elettore prima di uscire dalla cabina elettorale e solo successivamente restituita al presidente. **Qualora un elettore, dopo l'espressione del voto, consegni la scheda aperta al presidente, quest'ultimo non può ripiegare la scheda votata, ma deve invitare l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.**

All'atto della riconsegna da parte dell'elettore, il presidente verifica che:

- la scheda sia quella consegnata all'elettore;
- sulle parti esterne non vi siano segni o impronte che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore.

Fatto ciò e dopo che la scheda è stata deposta nell'urna destinata a ricevere le schede votate, il presidente fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda mediante l'apposizione della firma di uno scrutatore, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista di sezione.

Con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita.

Si ricorda che la mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 309 euro (art. 110, primo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957); il presidente fa prendere immediatamente nota nel verbale di tale infrazione, per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

Casi speciali

a) Ufficio distaccato per operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto

Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

A tale scopo, secondo quanto stabilito dall'art. 58, il presidente della sezione, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito **l'ufficio distaccato** della sezione - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio - si recherà presso l'istituto (o gli istituti) di cura per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di voto presso la sezione dovranno continuare regolarmente anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni del presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di competenza del segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

I rappresentanti che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Qualora ad una sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in **buste separate per ogni luogo di cura**.

Il presidente, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota, nella apposita lista aggiunta, degli elettori che votano; tale lista deve essere allegata a quella della sezione. Qualora ad una sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione saranno invece compilati distinti verbali in triplice copia.

b) Votazione degli elettori presso il loro domicilio (articolo 58 bis)

Chi può votare a domicilio

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e che facciano richiesta documentata al sindaco del comune d'iscrizione **tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno** antecedente la data della votazione.

Iscrizione negli elenchi

Il sindaco, verificata la regolarità e la completezza della domanda, inserirà i nominativi dei predetti elettori in appositi elenchi rilasciando loro un'attestazione dell'avvenuta inclusione nei medesimi. In particolare saranno formati:

- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nella sezione di iscrizione;

- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nelle altre sezioni del comune o di altri comuni;

- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.

In ogni elenco vengono distinti gli elettori di genere maschile da quelli di genere femminile, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimorano e il numero telefonico.

Compiti del presidente

Gli elenchi sopra descritti sono consegnati al presidente di seggio dal sindaco il giorno antecedente a quello della votazione, unitamente agli altri elenchi previsti, al materiale occorrente per le operazioni del seggio, compreso un **bollo di sezione** in più con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale degli interessati al voto domiciliare, l'avvenuta espressione del voto.

Il presidente deve effettuare, nelle liste della sezione, accanto ai nominativi compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni. In particolare annota, a seconda dei casi:

- se il voto sarà raccolto a domicilio;

- se il voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione del comune o presso altro comune della provincia.

Saranno invece **aggiunti in calce** alle liste di sezione i nominativi degli elettori iscritti presso altre sezioni elettorali dello stesso comune o presso sezioni elettorali di altro comune, dimoranti nell'ambito territoriale della sezione e ivi votanti a domicilio.

Al fine del regolare svolgimento delle operazioni si ritiene indispensabile che, già prima della costituzione del seggio, nei casi in cui il presidente della sezione debba raccogliere il voto a domicilio, l'orario di tale raccolta venga definito e comunicato agli elettori interessati con sufficiente anticipo, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, ricordando loro che per esprimere il voto sarà necessario esibire la tessera elettorale ed un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il presidente della sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, la determinazione degli orari dovrà essere fatta in modo tale da consentire, per quanto possibile, un adempimento congiunto.

Modalità di raccolta del voto

Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal presidente con l'assistenza di uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, a meno che la commissione elettorale non disponga con proprio provvedimento che tale voto venga raccolto nel seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Il presidente dovrà fare in modo, con ogni mezzo idoneo, di assicurare la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore. Il presidente e gli altri componenti dell'ufficio nonché i rappresentanti che abbiano chiesto di essere presenti alla raccolta del voto a domicilio dovranno

garantire il massimo diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del predetto elettore.

Nel frattempo le operazioni di voto presso la sezione dovranno continuare regolarmente anche durante l'assenza del presidente e del segretario e quindi le funzioni del presidente sono assunte dal vicepresidente, mentre quelle di competenza del segretario sono affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

Il presidente porterà con sé, in una apposita busta, le schede autenticate per la votazione, in un numero pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio maggiorato di una scorta adeguata. Oltre alle schede, porterà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare predisposti dal comune, il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.), che comprende anche **il plico sigillato contenente il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti a domicilio.**

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno inserite in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno **introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate**, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

c) Seggi speciali

L'art. 57 prevede che nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva debba essere istituito un seggio speciale.

Il seggio speciale viene, dunque, istituito **esclusivamente** per la raccolta del voto di:

- a) **degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;**
- b) **detenuti** aventi diritto al voto;
- c) **ricoverati** presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, **non** sono in condizioni di potersi recare presso il **seggio ospedaliero** per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio speciale.

Il seggio speciale fa riferimento ad un seggio "ordinario".

Operazioni da compiersi nella giornata di domenica

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata alle ore 6 del giorno della votazione, **contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.**

Al presidenti della sezione ove è previsto il seggio speciale, oltre al materiale del seggio ordinario debbono essere consegnati anche:

- l'elenco degli elettori che voteranno nel seggio speciale;
- i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni del seggio speciale;
- il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

Il presidente della sezione presso la quale sono istituiti seggi speciali, **verifica che sia stato consegnato il bollo per tali seggi, senza aprire il relativo plico sigillato.**

Costituzione del seggio speciale

Intesa del presidente con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione al fine di determinare l'ora per la raccolta dei voti : al fine del regolare svolgimento delle operazioni si ritiene indispensabile che, **già prima della costituzione del seggio**, il presidente del seggio speciale incaricato della raccolta del voto dei degenti o dei detenuti, d'intesa col sindaco, prendano accordi con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione interessati per determinare **l'ora** in cui si recheranno a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti o detenuti.

È opportuno ricordare che le operazioni di votazione si chiudono definitivamente alle ore 22 della domenica e che a tale ora la raccolta dei voti fuori sede deve essere già conclusa, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro dei votanti nella sezione.

Nel verbale il presidente del seggio annota l'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà nel luogo di cura o di detenzione interessati.

Il presidente del seggio nella fase di costituzione del seggio accerta il numero degli elettori del seggio speciale e dei detenuti non iscritti nelle liste e lo annota sul verbale.

Provvede quindi all'autenticazione delle schede necessarie.

Si tenga presente che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede, le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori della sezione.

Votazione nel seggio speciale

Le schede autenticate per la votazione nel seggio speciale vengono consegnate al Presidente del seggio speciale dal presidente del seggio di riferimento.

All'ora prevista per la raccolta del voto, il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Delle operazioni di voto verrà redatto dal presidente del seggio speciale **apposito verbale.**

Al rientro dal luogo di cura o di detenzione, il presidente del seggio speciale consegna il materiale utilizzato e le schede votate al presidente del seggio, per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate.

I compiti del seggio speciale **cessano** non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione.

Seggio speciale voto detenuti

Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva: il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal **seggio speciale** previsto dall'art. 57 della legge elettorale provinciale.

A tale scopo il presidente del seggio speciale si recherà presso il luogo di detenzione, nelle ore preventivamente stabilite con la relativa direzione, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

In un'apposita busta sono portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in **buste separate per ogni luogo di detenzione**.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto, nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di detenzione, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota degli elettori che votano sulla apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione saranno invece compilati, in triplice copia, distinti verbali.

A norma dell'art. 57, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e **cessano** non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Sul verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con il compimento delle anzidette operazioni.

Seggi speciali

Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina (art. 56, comma 3)

Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, che a giudizio della direzione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione ospedaliera, viene raccolto nelle ore in cui è aperta la votazione dal **seggio speciale** previsto dall'art. 57 **direttamente al capezzale dei degenti**.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà al capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione ed essere introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati a recarsi in cabina che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, porteranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte ecc), che comprende anche **il secondo bollo**, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota degli elettori che votano sulla apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale, sarà compilato apposito verbale, in triplice copia.

A norma dell'art. 57, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei ricoverati, nel luogo di cura in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina e **cessano** non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione pertanto dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con lo svolgimento delle anzidette operazioni.

Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 della domenica, indistintamente per tutte le sezioni.

Tuttavia, se a tale ora sono ancora presenti nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro dopo aver sgombrato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare, si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative utilizzate per la votazione e di custodirle personalmente dopo averne controllato il numero.

Quindi il presidente provvede:

- a) a sigillare l'urna contenente le schede votate;
- b) ad attestare il numero degli elettori della sezione;
- c) ad accertare il numero dei votanti.

In proposito, al fine della corretta compilazione del verbale, occorre ricordare che “votanti” sono gli elettori che hanno votato, mentre “elettori” sono i cittadini iscritti a vario titolo nelle liste elettorali del comune.

Attestazione del numero degli elettori della sezione

Il presidente dell'ufficio attesta, nell'apposito prospetto del verbale, il numero complessivo degli elettori della sezione.

Tale numero è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale – autenticata dalla Commissione elettorale circondariale – rilevabile dall’attestazione apposta in calce alla lista stessa, al quale va aggiunto il numero dei cittadini dichiarati elettori in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco.

Nel calcolo di cui sopra non dovranno perciò essere computate le categorie di elettori che, **non iscritti** nella lista della sezione, siano stati ammessi a votare in base a particolari disposizioni di legge e cioè i componenti dell’ufficio di sezione, i rappresentanti dei gruppi politici e dei promotori del referendum, gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio, gli appartenenti alle Forze Armate o ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia nonché i degenti in luoghi di cura, i detenuti aventi diritto al voto, gli elettori non deambulanti (art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15) e gli elettori ammessi al voto a domicilio non iscritti nella lista della sezione.

Tali elettori, infatti, saranno infatti già conteggiati, ai fini del calcolo degli elettori, dagli uffici delle sezioni nelle cui liste risultano iscritti.

Le categorie di elettori sopra indicate saranno tenute presenti soltanto ai fini dell’accertamento del numero complessivo dei votanti.

Al fine del corretto calcolo del numero degli elettori, si evidenzia che i **deceduti dopo il 15°** giorno antecedente la votazione **sono comunque considerati “elettori”**; pertanto gli eventuali elenchi consegnati dal sindaco riportanti il numero di deceduti dopo detto termine non rappresentano un aggiornamento ovvero una rettifica della lista elettorale, costituendo un mero strumento informativo di ausilio all’ufficio elettorale di sezione.

Accertamento del numero dei votanti (coloro che hanno votato nella sezione).

L’ufficio di sezione provvede quindi a determinare il numero di coloro che hanno votato nella sezione (art. 66, comma 1, lett. c).

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste di sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultano aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore o elettrici la cui scheda sia stata deposta nell’urna, si trova apposta, nell’apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 62, comma 5);

2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 53, comma 1, lett. b). Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare nella sezione con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) in quanto tali elettori risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione e quindi sono stati considerati sulla base di quanto previsto al nr. 1;

3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste degli elettori della sezione medesima (art. 1, comma 4, della legge n. 15 del 1991);

4) il numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentati nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, iscritti in altre sezioni del comune o in altri comuni e che hanno votato nella sezione (art. 53, comma 1, lett. c);

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato e alle Forze di Polizia, che hanno votato nella sezione in base all'articolo 54 e che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta;

6) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricadente nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 58bis);

7) per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che sono stati ammessi a votare nel luogo di detenzione o di ricovero ai sensi dell'art. 56. Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nelle liste degli elettori della sezione o nelle apposite liste elettorali aggiunte.

I votanti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce alla lista sezionale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione risulterà dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Accertato in tal modo il numero complessivo di coloro che hanno votato nella sezione e riportato tale numero nel verbale, si procede a **controllare il registro** contenente i numeri della tessera elettorale di coloro che hanno votato.

Il totale delle tessere elettorali il cui numero sia stato annotato nel registro **deve** corrispondere al numero complessivo dei votanti. Pertanto il numero totale delle tessere annotato sul registro deve essere:

- AUMENTATO del numero degli elettori che sono stati ammessi a votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco e che quindi non erano muniti della tessera elettorale
- DIMINUITO del numero degli elettori che non hanno votato, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale

Formazione del plico n. 1 e chiusura delle urne

Ultimati gli accertamenti del numero degli elettori e dei votanti il presidente provvede:

- a formare il **plico n. 1**, diretto alla commissione per il referendum costituita presso il Consiglio provinciale, contenente le liste utilizzate per la votazione (dopo essere state vidimate dal presidente e da due scrutatori), i registri utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di

ogni votante e tutte le schede autenticate e non utilizzate, nonché tutte le schede non autenticate (art. 66, comma 1, lett. e);

- a sigillare il plico n. 1 con il bollo e la firma di tutti i componenti dell'ufficio e a farlo immediatamente recapitare al sindaco del comune per il successivo inoltro alla commissione per il referendum;
- a racchiudere il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, **nell'urna che conteneva le schede autenticate** e a sigillare la medesima; il materiale che non trovasse posto nell'urna sarà conservato in un apposito pacco sigillato;
- a sigillare l'urna contenente le schede votate;
- a rinviare le operazioni alle 7 del mattino successivo, provvedendo alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare;
- a sciogliere l'adunanza.

Sigilli della sala

Compiuti nell'ordine gli adempimenti più sopra descritti e fattane prendere nota nel verbale, il presidente, dopo aver accertato che tutti gli accessi e le aperture della sala di votazione risultano regolarmente chiusi dall'interno, tranne naturalmente la porta d'uscita, con l'ausilio dei membri dell'ufficio provvede **a sigillare tutti gli infissi** con le apposite strisce disponendole in maniera tale che qualsiasi spostamento degli infissi provochi la rottura della carta. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori appongono la loro firma.

Analoghe operazioni verranno compiute **sulla parte esterna della porta di accesso** non appena tutti saranno usciti dalla sala di votazione.

Per la vigilanza esterna della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica di servizio al seggio.

Durante tutte le operazioni dell'ufficio di sezione dovrà essere prestata particolare attenzione alla compilazione delle comunicazioni al comune, per l'attestazione del compimento degli adempimenti prescritti ad orari predeterminati (costituzione del seggio, ricostituzione del seggio, affluenze..).

PARTE QUARTA – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio

Lo scrutinio consiste nell'apertura dell'urna contenente le schede votate, nel loro esame e nell'assegnazione dei voti in esse contenuti. Lo scrutinio è strettamente connesso con le operazioni di registrazione dei voti sulle due tabelle di scrutinio e di verbalizzazione.

Esso si svolge il giorno immediatamente successivo a quello di votazione, precisamente a partire dalle **ore 7.00 del mattino di lunedì 27 settembre 2021**. A quell'ora infatti si ricostituisce l'ufficio di sezione e, constatata l'integrità dei sigilli apposti la sera prima, il presidente distribuisce gli incarichi agli scrutatori per l'effettuazione delle operazioni di scrutinio.

In particolare:

- estrae a sorte fra gli scrutatori, esclusi il vicepresidente ed il segretario, il nominativo di quello che dovrà estrarre dall'urna le schede votate;
- incarica un altro scrutatore ed il segretario di registrare separatamente sulle due tabelle di scrutinio i voti che saranno rilevati dalle schede;
- invita i rappresentanti nonché il pubblico, se presenti, ad assistere alle operazioni elettorali e a prendere il posto loro assegnato; si ricorda infatti che le operazioni di spoglio sono aperte al pubblico.

Nello operazioni di scrutinio delle schede, è richiesta la contemporanea presenza di almeno 5 membri dell'ufficio. E cioè: il presidente o il vicepresidente, il segretario e tre scrutatori.

Scrutinio e registrazione dei voti

Il procedimento di spoglio è descritto dall'art. 67 e deve svolgersi senza interruzione:

a) lo scrutatore designato con sorteggio estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente il quale enuncia ad alta voce il voto in essa contenuto (**SI' o NO**); contemporaneamente un altro scrutatore e il segretario annotano, separatamente, nelle tabelle di scrutinio, il voto proclamato. Durante la lettura delle schede il presidente è assistito dal vicepresidente o dall'ultimo scrutatore con il compito di controllare l'esattezza della lettura fatta dal presidente;

b) il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la aggiunge a quelle già esaminate di eguale espressione;

c) le schede nulle e quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto (bianche) devono essere immediatamente vidimate – **sul retro** - dal presidente e da almeno due componenti dell'ufficio; le schede contestate per qualsiasi motivo devono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti dell'ufficio;

d) ad ogni voto registrato il segretario enuncia ad alta voce il totale dei voti raggiunti dalle due diverse opzioni e lo scrutatore che tiene il secondo esemplare della tabella di scrutinio conferma detto numero ripetendolo ad alta voce. In caso di discordanza, il presidente fa eseguire immediatamente i necessari controlli.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio; non possono essere toccate dai rappresentanti di lista.

Si rammenta che è **vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata e tutti i relativi voti registrati**. Pertanto le schede devono essere prelevate **una dopo l'altra** dall'urna che le contiene (per esempio non è possibile versare tutte le schede sul tavolo prima di iniziare lo spoglio: tale modalità, oltre a non garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni, potrebbe altresì comprometterne l'efficacia o causare ritardi: si pensi all'aumentato rischio di perdere una scheda o di leggerla due volte, etc.).

Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articoli 67, 68 e 69)

Può accadere che alcune schede, per il modo in cui il segno è stato tracciato o per qualsiasi altra ragione, siano di difficile interpretazione. Nei casi dubbi, restando comunque assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione che favorisce l'attribuzione del voto, rispetto a quella che ne sancisce la nullità. Si ricordi infatti che *"la validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore"*, ed inoltre che *"sono nulli i voti ..."* solo quando sia provato *"in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto"* (art. 68).

In particolare:

1. Le schede sono nulle:

- a) quando non sono quelle prescritte dall'art. 32 o, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portano il bollo richiesto dall'art. 50;
- b) quando non esprimono il voto, ma contengono altre indicazioni.

2. Sono nulli tutti i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o simili;

d) quando non sia possibile identificare la risposta prescelta; ad esempio quando l'elettore abbia tracciato un segno su entrambe le risposte del quesito referendario (SI' e NO).

3. Sono bianche le schede che, regolarmente munite del bollo, non contengano alcuna espressione di voto né segni o traccia di scrittura.

4. Sono contestati i voti sull'assegnazione dei quali siano sorte contestazioni durante lo scrutinio. In tal caso, sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori; è *rimesso quindi alla sensibilità del presidente il compito di vanificare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare senza fondato motivo incidenti e contestazioni per turbare*

l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, in base ai motivi della contestazione.

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le schede contenenti voti contestati devono essere immediatamente vidimate – **sul retro** - da almeno due componenti dell'ufficio.

Formazione dei plichi

Uno scrutatore ed il segretario completano la compilazione del verbale seguendo le istruzioni del presidente che dichiara il risultato dello scrutinio. Dopo tali operazioni si provvede alla **formazione dei plichi**.

Per tale operazione si ricorda che i bustoni prestampati per la formazione dei plichi sono già predisposti dalla Provincia e che l'elenco di ciò che deve essere inserito in ciascuno è riportato in una delle ultime pagine del verbale; saranno d'ausilio nella formazione dei plichi anche le informazioni schematiche riportate nella pubblicazione n. 2 (Istruzioni ai seggi).

Consegna dei plichi e riconsegna del materiale al comune

Il presidente, terminate le operazioni di competenza dell'ufficio di sezione, provvede alla consegna dei plichi. Tutti i plichi indistintamente devono essere consegnati personalmente dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale ne rilascia ricevuta e provvede al loro inoltro agli uffici destinatari (art. 71, comma 3).

Contemporaneamente ai plichi devono essere consegnati al sindaco del comune anche **il bollo** della sezione e **le matite** copiative che sono state utilizzate per l'espressione del voto.

Successivamente il presidente provvede alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato dei locali e dell'arredamento del seggio, nonché alla consegna degli stampati, della cancelleria e dell'altro materiale di stampa eventualmente non utilizzato.

Della riconsegna del materiale di cui sopra, delle urne e dell'arredamento della sala, nonché di quant'altro è di pertinenza del comune deve essere redatto verbale in duplice copia di cui una copia resterà in comune e l'altra è trattenuta dal presidente.